

Prot. N. **ACIU.2006. 563**

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. **02.08.2006**

- All' **A.R.T.E.A.**  
Via S. Donato 42/1  
50127 Firenze
- All' **A.G.R.E.A.**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 Bologna
- All' **A.V.E.P.A.**  
Via N. Tommaseo, 67  
35131 Padova
- All' **Organismo Pagatore della  
Regione Lombardia**  
Dir. Centrale Progr.ne Integrata  
Via Fabio Filzi 22 - Palazzo Pirelli  
20124 MILANO
- A **Finpiemonte**  
Via Bogino, 23.  
10100 Torino
- All' **A.R.B.E.A.**  
Via della Chimica, 103  
85100 - POTENZA
- All' **Ente Nazionale Risi**  
Piazza Pio XI 1  
20123 Milano
- All' **Organismo Pagatore  
AGEA**  
Via Torino, 45  
00185 ROMA

**E p.c. Al** **Ministero delle Politiche  
Agricole e Forestali**  
Via XX Settembre, 20  
00186 Roma

**Oggetto:** Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità.  
Anno 2006.

### **A) PREMESSA**

Il Regolamento (CE) n. 1782/03 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Detto regolamento attua una profonda riforma della politica agricola comune, introducendo tra l'altro l'obbligo per gli agricoltori di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

In particolare i Criteri di Gestione Obbligatoria si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all'ambiente e al benessere degli animali, mentre l'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutte le terre agricole, comprese quelle non più utilizzate a fini di produzione.

Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell'agricoltore inadempiente ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione.

In tale contesto normativo il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento (CE) n. 796/2004 (Titolo III, Capitolo III).

L'elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n° 4432 del 15 dicembre 2005, "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 29/12/05 ed è consultabile sul sito web <http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Condizionalita/default.htm>, ove è anche disponibile una raccolta delle disposizioni legislative nazionali e regionali inerenti la condizionalità.

Le Regioni e Province Autonome, inoltre, hanno esercitato la facoltà, all'interno di ogni norma quadro, di dettagliare ulteriormente alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione, intervalli temporali, ecc.) inerenti gli impegni già individuati nel citato D.M. 15 dicembre 2005.

Il D.M. 4432/2005, consta di n. 9 articoli e dei seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l'elenco A dei Criteri di Gestione Obbligatoriosi già applicati nel 2005 e tuttora validi, l'elenco B dei Criteri di Gestione Obbligatoriosi applicabili a decorrere dal 1.1.2006 e l'elenco C dei Criteri di Gestione Obbligatoriosi che entreranno in vigore a partire dal 1.1.2007 (art. 4 Reg. (CE) 1782/03 e allegato III);
- b) Allegato 2, recante l'elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e allegato IV).

Il Decreto in questione, nel confermare la necessità del rispetto degli obblighi di condizionalità imposti dalla citata normativa comunitaria, stabilisce, all'art. 7, che i criteri di gestione obbligatoriosi indicati nell'Allegato 1, elenchi A (da A1 a A8bis) e B (da B9 a B15) e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'Allegato 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Con la presente circolare vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- b) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da parte dell'Organismo Pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.

Gli agricoltori, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, integrata dalle Regioni ai sensi del D.M. 15 dicembre 2005.

Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell'Unione, la Commissione ha stabilito che gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento.

Nella presente circolare, le indicazioni della Commissione sono state tenute in considerazione nella definizione degli indici di verifica e nell'individuazione dei relativi standard minimi per le aziende.

Gli Organismi Pagatori dovranno recepire la presente Circolare con proprio provvedimento, all'interno del quale specificheranno le deroghe stabilite nei provvedimenti di recepimento regionale del DM 4432/05 ed i vincoli aziendali corrispondenti.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'art. 41 del citato Reg. (CE) n. 796/2004 e dettagliati con la presente circolare:

- **portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

- **durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito *web* dell'Agea all'URL:

<http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm>,

nonché nel portale SIAN all'URL: <http://www.sian.it>

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione alla presente presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali.

**B) “CAMPI DI CONDIZIONALITÀ”, INDICI DI VERIFICA, GRADUAZIONI E MECCANISMI DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI**

- 1. Definizione dei “campi di condizionalità”;**
- 2. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;**
- 3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.**

## 1. Definizione dei “campi di condizionalità”

La normativa comunitaria prevede l’applicazione delle sanzioni per “campo di condizionalità”.

I campi di condizionalità validi per l’anno 2006, per i quali calcolare le eventuali riduzioni, sono i seguenti:

All. III Reg. 1782/03 (Criteri di Gestione Obbligatori)

### 1 Ambiente

### 2 Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali

All. IV Reg. 1782/03

### 3 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

#### Elenco degli Atti e delle Norme per singolo campo di condizionalità

All. III Reg. 1782/03 (Criteri di Gestione Obbligatori)

### 1 Ambiente

#### Dal 1.1.2005

- **Atto A1** – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- **Atto A2** – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- **Atto A3** – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- **Atto A4** – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- **Atto A5** – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Gli atti “A1” – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e “A5” – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fanno riferimento rispettivamente alle ZPS (Zone di Protezione Speciale) ed ai SIC (Siti di Importanza Comunitaria), porzioni di territorio tutelate dal punto di vista ambientale e riunite nella c.d. “Rete Natura 2000”.

## 2 Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali

#### Dal 1.1.2005

- **Atto A6** – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali;
- **Atto A7** – Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- **Atto A8** – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- **Atto A8bis** – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che

modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

#### Dal 1.1.2006

- **Atto B9** – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- **Atto B10** – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- **Atto B11** – Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- **Atto B12** – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- **Atto B13** – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- **Atto B14** – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- **Atto B15** – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

All. IV Reg. 1782/03

### 3 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

**Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO:** Proteggere il suolo mediante misure idonee

- **Norma 1.1:** interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;

**Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO:** Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

- **Norma 2.1:** gestione delle stoppie e dei residui vegetali;

**Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO:** Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

- **Norma 3.1:** difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;

**Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO:** Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

- **Norma 4.1:** protezione del pascolo permanente;
- **Norma 4.2:** gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- **Norma 4.3:** manutenzione degli oliveti;
- **Norma 4.4:** mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

In funzione di questa suddivisione, i risultati dei controlli effettuati sugli adempimenti applicabili a livello dell'azienda agricola saranno raggruppati per i tre campi di condizionalità.

## **2. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione**

Nel presente capitolo, per ogni atto o norma relativi ai singoli campi di condizionalità, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2006, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento dell’atto o norma;
- gli impegni a carico dell’agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile all’atto o norma medesimi.

Sono anche indicati:

- gli interventi correttivi che l’agricoltore può essere chiamato a realizzare per mitigare gli effetti della violazione;
- i livelli degli indici di verifica entro i quali all’agricoltore viene comunicata una segnalazione, senza che sia definita un’infrazione;
- le condizioni per le quali si prefigura l’intenzionalità dell’infrazione rilevata.

## **ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI**

### **CAMPO DI CONDIZIONALITÀ AMBIENTE**

#### **ATTO A1 – Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE)**

##### **Base giuridica (Recepimento Direttiva 79/409/CEE)**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

### **Descrizione degli impegni**

A norma dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 15 dicembre 2005, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome previsti al comma 1 del medesimo articolo, devono essere rispettate le Norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del D.M. stesso.

### **Elementi di verifica**

In questi casi, per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme:

- 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali);
- 4.1 (Protezione del pascolo permanente), lettera b);
- 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione);
- 4.4 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), lettere a) e c).

Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

- la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati o in corso di realizzazione all'interno delle aree protette, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso in cui sia stata impartita una segnalazione per almeno una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto oppure, in caso di presenza in azienda di interventi strutturali per i quali siano necessarie l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza, siano presenti mancanze solo formali nella documentazione presentata.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno una delle Norme di BCAA indicate (2.1, 4.1, 4.2, 4.4) o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi strutturali realizzati in azienda.

### **Indici di verifica**

validi per le Regioni le quali, all'interno del proprio provvedimento di recepimento, non hanno stabilito gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola in relazione all'Atto A1 (Art. 2, comma 1, DM 15 dicembre 2005)

**Portata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con il livello della portata delle violazioni rilevate per le Norme delle BCAA considerate per il presente Atto. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sulle Norme 2.1, 4.1, 4.2 e 4.4.*

*classi di violazione:*

- *livello basso: si verifica in caso di livello “basso” di portata riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto;*
- *livello medio: si verifica in caso di livello “medio” di violazione riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto;*
- *livello alto: si verifica in caso di livello “alto” di violazione riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto.*

**Gravità dell'infrazione:** considerando, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Criterio di Gestione Obbligatorio, l'importanza del rispetto del complesso delle Norme di BCAA identificate, il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero di Norme per le quali siano rilevate infrazioni al di sopra del livello di segnalazione.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sulle Norme 2.1, 4.1, 4.2 e 4.4.*

*parametri di valutazione:*

- *violazioni alla norma 2.1;*
- *violazioni alla norma 4.1;*
- *violazioni alla norma 4.2;*
- *violazioni alla norma 4.4;*

*classi di violazione:*

- *basso: un parametro presente;*
- *medio: due parametri presenti;*
- *alto: tre o più parametri presenti.*

**Durata dell'infrazione:** in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04. Essa tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni oltre la segnalazione per tutte le Norme indicate, quando esse siano tutte applicabili all'azienda.

### Casi particolari

In caso di intervento strutturale realizzato o in corso di realizzazione da parte dell'azienda all'interno delle ZPS, sarà verificata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza ove prevista.

In caso l'autorizzazione e/o la valutazione d'incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un'infrazione.

Gli indici di verifica assumeranno i seguenti livelli:

tipo d'infrazione rilevata	dimensionamento degli indici di verifica
– documentazione d'autorizzazione e/o della valutazione d'incidenza assente o incongruente con quanto rilevato sul terreno	– livello <u>medio</u> di portata, gravità e durata
– come caso precedente e contestuali infrazioni ad almeno una delle Norme stabilite	– livello <u>alto</u> di portata, gravità e durata

### Interventi correttivi

Gli interventi correttivi sono previsti solo nei seguenti casi:

*Violazioni alle Norme BCAA*

- sia violata una o più Norme per le quali sia possibile effettuare interventi correttivi.

*Interventi strutturali*

- sia stata riscontrata un'infrazione di carattere esclusivamente amministrativo (mancanze formali).

N.B.: Nel caso in cui gli indicatori di portata e gravità dovessero essere stabiliti entrambi ad un livello alto, gli interventi correttivi sono obbligatori per l'azienda.

### Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- portata, gravità e durata di livello alto per tutte le Norme applicabili all'azienda e superficie aziendale compresa in ZPS per almeno il 50%;
- portata, gravità e durata di livello alto per tutte le Norme applicabili all'azienda e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione.

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

## **ATTO A2 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose**

### **Base giuridica (Recepimento)**

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n° 152, artt. 28-30;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 258.

### **Descrizione degli impegni**

La Direttiva 80/68/CEE, di cui il D. Lgs. 152/99 rappresenta il recepimento nazionale, stabilisce che, al fine di preservare le acque sotterranee dall'inquinamento, sia impedita la dispersione delle sostanze contenute nell'elenco I e sia limitata l'immissione delle sostanze di cui all'elenco II, elenchi allegati alla stessa Direttiva.

I metodi di dispersione delle sostanze pericolose sono distinti nell'art. 1 (2) in:

- scarico diretto, quando esso avvenga appunto direttamente nelle acque sotterranee;
- scarico indiretto, quando esso avvenga dopo percolazione nel suolo o sottosuolo.

La Direttiva non si applica (art. 2, punto a) agli scarichi degli effluenti domestici delle abitazioni non direttamente collegate alla rete fognaria.

L'art. 28, comma 7 del D. Lgs. 152/99 stabilisce che le acque reflue delle imprese agricole dedite esclusivamente all'agricoltura ed alla silvicoltura e/o ad attività di trasformazione delle produzioni complementari all'attività produttiva, siano assimilabili alle acque reflue domestiche.

Per attività di trasformazione delle produzioni complementari all'attività produttiva si intendono attività che prevedono la trasformazione di materia prima proveniente per almeno due terzi dalla coltivazione dei terreni di cui l'azienda abbia la disponibilità (cfr. art. 28, comma 7, lettera c del D. Lgs. 152/99).

Le aziende che abbiano attività di trasformazione eccedenti i limiti di complementarietà devono essere autorizzate allo scarico diretto dei propri reflui dagli Enti preposti.

A seguito di tale impostazione legislativa, gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono distinti in due categorie:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  - A 2.1 Corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - A 2.2 Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose contenute nella tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/99;
  - A 2.3 Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Allo scopo di definire la posizione aziendale in relazione agli impegni è stato chiesto alle aziende stesse di dichiarare se si trovassero nelle condizioni tali da rendere obbligatoria l'autorizzazione allo scarico delle proprie acque reflue (cfr. punto I 2 del Modello dichiarativo di condizionalità nelle DPU AGEA).

### **Elementi di verifica**

- Presenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1;
- Contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti a perfetta tenuta;

- Presenza/Assenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 152/99;
- Risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso di assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1, quando non siano rilevati evidenti elementi che possano stabilire che ci sia stata dispersione sul suolo delle sostanze pericolose.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando:

- per tutte le aziende:
  - sia riscontrata l'assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1 e sia riscontrata la presenza di perdite dai contenitori e/o distributori di carburanti e oli lubrificanti;
- per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - sia rilevata l'assenza dell'autorizzazione allo scarico diretto dei reflui;
  - sia rilevata la presenza di accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative, che abbiano dato luogo a diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa.

## Indici di verifica

**Portata dell'infrazione:** essendo collegata all'inquinamento delle acque sotterranee, un'infrazione al presente Atto non può che avere effetti anche oltre i limiti aziendali. Risulta particolarmente difficile stabilire livelli di estensione degli effetti e quindi, in caso d'infrazione, il parametro è stabilito a livello medio.

**Gravità dell'infrazione:** l'indicatore è graduato in relazione alla gravità delle infrazioni rispetto agli obiettivi dell'Atto.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli aziendali e delle verifiche effettuate dagli Enti competenti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2006.*

*classi di violazione:*

- *basso: si verifica in caso di assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1, in presenza di tracce di perdite o dispersione di carburanti, lubrificanti o altri materiali o sostanze pericolose;*
- *medio: inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida oppure autorizzazione scaduta;*
- *alto: inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a revoca oppure autorizzazione assente.*

**Durata dell'infrazione:** in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

### **Interventi correttivi**

Gli interventi correttivi sono previsti solo nei seguenti casi:

*Locale o luogo per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi*

- assenza o caratteristiche non sufficienti ad assicurarne l'assenza di dispersione: ripristino delle condizioni previste.

*Autorizzazione agli scarichi*

- autorizzazione scaduta o con vizi di forma: rinnovo o eliminazione dei vizi formali.

N.B.: per questo Atto gli interventi correttivi sono sempre obbligatori.

### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

## **ATTO A3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura**

### **Base giuridica (Recepimento)**

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99

### **Descrizione degli impegni**

L’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l’agricoltore ricopre:

Ruolo dell’agricoltore/azienda	Impegni
a. nel caso in cui l’agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– formulario di identificazione dei fanghi;</li> <li>– scheda di accompagnamento dei fanghi;</li> <li>– autorizzazione allo spandimento;</li> <li>– registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione);</li> <li>– notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti;</li> </ul> a.2 far rispettare all’utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
b. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda.
c. l’agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all’autorità competente.

L’art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;

- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

### **Elementi di verifica**

- presenza delle autorizzazioni previste per la produzione e l'utilizzazione dei fanghi;
- presenza e correttezza della documentazione prevista di accompagnamento dell'attività di utilizzazione dei fanghi;
- rispetto dei divieti e degli obblighi previsti per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso di presenza di non rispetto delle sole prescrizioni per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni per una superficie inferiore al 10% della SAU aziendale e comunque inferiore a 1 ha.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati nella tabella descrittiva, per livelli superiori a quelli indicati per la segnalazione.

### **Indici di verifica**

**Portata dell'infrazione:** l'estensione dell'impatto è messa in relazione alla contravvenzione agli impegni territoriali ed agricoli, legati alla scelta del tipo di terreni da utilizzare ed alla corretta gestione dei tempi di applicazione dei fanghi.

*modalità di rilevazione:* risultati dei controlli effettuati sul territorio.

*elementi di infrazione:*

Infrazione delle prescrizioni per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni

1. *utilizzazione su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;*
2. *utilizzazione su terreni in forte pendio;*
3. *utilizzazione su terreni con pH inferiore a 5;*
4. *utilizzazione su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;*
5. *utilizzazione su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;*
6. *utilizzazione su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree;*

Infrazione relativa alla presenza del registro di utilizzazione dei fanghi sui terreni

7. *assenza del registro di utilizzazione dei terreni e contemporanea assenza dei dati identificativi dei terreni nella notifica di avvio delle operazioni di spandimento.*

*classi di violazione:*

- *livello basso: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione tra il 10% e 20% della SAU aziendale, purché non superiore ai 2 ha;*
- *livello medio: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione tra il 20% e 30% della SAU aziendale, purché non superiore ai 3 ha;*
- *livello alto: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione superiore al 30% della SAU aziendale o superiore ai 3 ha, oppure presenza dell'infrazione di cui al punto 7.*

**Gravità dell'infrazione:** l'indice di gravità è misurato in relazione all'importanza delle infrazioni alle norme relative alla qualità dei fanghi utilizzati ed alla disponibilità di documentazione adeguata ad esercitare il loro controllo.

*modalità di rilevazione:* assenza delle necessarie certificazioni dei fanghi e delle autorizzazioni previste dalla normativa.

*elementi di infrazione:*

1. *assenza del formulario di identificazione dei fanghi;*
2. *assenza della scheda di accompagnamento dei fanghi;*
3. *assenza di notifica di smaltimento alle autorità competenti o invio della stessa oltre il termine previsto;*

4. *assenza dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi o autorizzazione scaduta, nei casi previsti;*
5. *assenza dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nei casi previsti;*
6. *assenza del Registro di carico e scarico, nei casi previsti.*

*classi di violazione:*

- *la rilevazione di un elemento d'infrazione tra i casi 1. e 2. si traduce nell'attribuzione di un livello alto di gravità per tutte le aziende;*
- *la rilevazione di un elemento d'infrazione tra i casi 4. e 5. si traduce nell'attribuzione di un livello alto di gravità per le aziende che siano anche utilizzatrici dei fanghi;*
- *la rilevazione del caso 6 attribuisce automaticamente il livello alto di gravità per le aziende che siano produttrici dei fanghi;*
- *la rilevazione del caso 3 attribuisce automaticamente il livello medio di gravità per tutte le aziende.*
- *nei casi di infrazioni in cui non siano presenti gli elementi descritti nei punti da 1 a 6, si attribuirà un livello basso di gravità.*

**Durata dell'infrazione:** in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

### **Interventi correttivi**

Gli interventi correttivi sono previsti solo nel seguente caso:

*Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi*

- Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi scaduta: rinnovo dell'autorizzazione.

N.B.: per questo Atto l'intervento correttivo è sempre obbligatorio.

### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, i seguenti casi sono considerati infrazioni commesse intenzionalmente:

- *utilizzo di fanghi con infrazione di tutte le norme agricole e di selezione dei terreni (elementi d'infrazione da 1 a 7 della portata);*
- *utilizzo di fanghi privi di ogni documentazione analitica (elementi d'infrazione da 1 a 6 della gravità).*

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

## **ATTO A4 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

### **Base giuridica (Recepimento)**

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n. 246)
  
- Art. 2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di “zone vulnerabili”
- Art. 19 Decreto legislativo 152/99, “zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”  
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
  - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:
    - quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;
    - la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
    - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;
    - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).
  
  - Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome:
    - Abruzzo: D.G.R. n. 332 del 21 marzo 2005
    - Basilicata: D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002
    - Calabria: D.G.R. n. 817 del 23 settembre 2005
    - Campania: D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003
    - Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003
    - Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004
    - Lombardia: D.G.R. n. 19359 del 12 novembre 2004
    - Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003
    - Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002
    - Sardegna: D.G.R. n. 1/12 del 18 gennaio 2005
    - Sicilia: D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005
    - Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell' 8 ottobre 2003
    - Umbria: D.G.R. n. 1201 del 19 luglio 2005
  
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)

### **Descrizione degli impegni**

Nel caso di presenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, di cui al comma 1 dell'articolo 2 del D.M. 4432/05, (delimitazione delle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati e realizzazione dei relativi Programmi di Azione), la definizione degli impegni è fatta in funzione di quanto stabilito dai Piani di Azione stessi.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 4432/05, in assenza di provvedimenti delle Regioni e Province autonome di cui sopra, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del D.M..

### **Elementi di verifica**

In questi casi, per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione le violazioni relative a:

- norma 1.1 – interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- norma 4.2 – gestione delle superfici ritirate dalla produzione;

Il vincolo aziendale è comunque sempre limitato ai terreni aziendali compresi nelle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN).

Sarà infine verificata, nelle aziende con allevamenti:

- la presenza degli impianti di stoccaggio delle deiezioni liquide o solide (materiali palabili) ed il loro corretto dimensionamento in relazione alla specie allevata, al tipo di allevamento, del numero di capi mediamente presenti.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso in cui sia stata impartita una segnalazione per almeno una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno una delle Norme di BCAA indicate (1.1, 4.2) o, in caso di aziende con allevamenti, sia stata rilevata l'assenza o il non corretto dimensionamento degli impianti di stoccaggio delle deiezioni.

### **Indici di verifica**

validi per le Regioni le quali, all'interno del proprio provvedimento di recepimento, non hanno stabilito gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola in relazione all'Atto A4 (Art. 2, comma 1, DM 15 dicembre 2005)

**Portata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con il livello della portata delle violazioni rilevate per le Norme delle BCAA. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

*modalità di rilevazione:*      *risultati dei controlli effettuati sulle Norme 1.1 e 4.2.*

*classi di violazione:*

- *livello basso: si verifica in caso di livello "basso" di portata riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto;*

- livello medio: si verifica in caso di livello “medio” di violazione riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto;
- livello alto: si verifica in caso di livello “alto” di violazione riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto.

**Gravità dell’infrazione**: considerando, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Criterio di Gestione Obbligatorio, l’importanza del rispetto del complesso delle Norme di BCAA identificate, il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero di Norme per le quali siano rilevate infrazioni al di sopra del livello di segnalazione.

*modalità di rilevazione:* risultati dei controlli effettuati sulle Norme 1.1 e 4.2.

*parametri di valutazione:*

- violazioni alla norma 1.1, oltre il livello di segnalazione;
- violazioni alla norma 4.2, oltre il livello di segnalazione;
- per le aziende con allevamenti, impianti di stoccaggio delle deiezioni sottodimensionati.

*classi di violazione:*

- basso: un parametro presente;
- medio: due parametri presenti;
- alto: tutti i parametri presenti.

**Durata dell’infrazione**: in relazione alla definizione di durata stabilita dall’art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l’incidenza dell’indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall’art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

### **Casi particolari**

Nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente, l’infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata.

### **Interventi correttivi**

Gli interventi correttivi sono previsti solo nei seguenti casi:

*Violazioni alle Norme BCAA*

- sia violata una o più Norme per le quali sia possibile effettuare interventi correttivi.

*Impianti di stoccaggio*

- sia stata riscontrata un’infrazione relativa alla presenza o corretto dimensionamento dell’impianto.

N.B.: Nel caso in cui gli indicatori di portata e gravità dovessero essere stabiliti entrambi ad un livello alto, oppure l'infrazione riguardi l'impianto di stoccaggio, gli interventi correttivi sono obbligatori per l'azienda.

### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

## **ATTO A5 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE) – Rete “NATURA 2000”**

### **Base giuridica (Recepimento Direttiva 92/43/CEE)**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n. 157 dell’8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n. 156 del 7 giugno 2005).

### **Descrizione degli impegni**

A norma dell’articolo 2, comma 2, del D.M. 4432/05, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome previsti al comma 1 del medesimo articolo, devono essere rispettate le Norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all’allegato 2 del D.M. stesso.

### **Elementi di verifica**

In questi casi, per quanto attiene all’evidenza delle violazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, rileva l’adempimento degli impegni previsti dalle norme:

- 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali);
- 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente);
- 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione);
- 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio).

Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni aziendali compresi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

- la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati o in corso di realizzazione all'interno delle aree protette, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso in cui sia stata impartita una segnalazione per almeno una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto oppure, in caso di presenza in azienda di interventi strutturali per i quali siano necessarie l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza, siano presenti mancanze solo formali nella documentazione presentata.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno una delle Norme di BCAA indicate (2.1, 4.1, 4.2, 4.4) o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi strutturali realizzati in azienda.

#### **Indici di verifica**

validi per le Regioni le quali, all'interno del proprio provvedimento di recepimento, non hanno stabilito gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola in relazione all'Atto A5 (Art. 2, comma 1, DM 15 dicembre 2005)

**Portata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con il livello della portata delle violazioni rilevate per le Norme delle BCAA considerate per il presente Atto. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sulle Norme 2.1, 4.1, 4.2 e 4.4.*

*classi di violazione:*

- *livello basso: si verifica in caso di livello "basso" di portata riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto;*
- *livello medio: si verifica in caso di livello "medio" di violazione riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto;*
- *livello alto: si verifica in caso di livello "alto" di violazione riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto.*

**Gravità dell'infrazione:** considerando, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Criterio di Gestione Obbligatorio, l'importanza del rispetto del complesso delle Norme di BCAA identificate, il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero di Norme per le quali siano rilevate infrazioni al di sopra del livello di segnalazione.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sulle Norme 2.1, 4.1, 4.2 e 4.4.*

*parametri di valutazione:*

- violazioni alla norma 2.1;
- violazioni alla norma 4.1;
- violazioni alla norma 4.2;
- violazioni alla norma 4.4;

*classi di violazione:*

- basso: un parametro presente;
- medio: due parametri presenti;
- alto: tre o più parametri presenti.

**Durata dell'infrazione:** in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04. Essa tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni oltre la segnalazione per tutte le Norme indicate, quando esse siano tutte applicabili all'azienda.

### **Casi particolari**

In caso di intervento strutturale realizzato o in corso di realizzazione da parte dell'azienda all'interno delle SIC, sarà verificata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza ove prevista.

In caso l'autorizzazione e/o la valutazione d'incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un'infrazione.

Gli indici di verifica assumeranno i seguenti livelli:

<b>tipo d'infrazione rilevata</b>	<b>dimensionamento degli indici di verifica</b>
– documentazione d'autorizzazione e/o della valutazione d'incidenza assente o incongruente con quanto rilevato sul terreno	– livello <u>medio</u> di portata, gravità e durata
– come caso precedente e contestuali infrazioni ad almeno una delle Norme stabilite	– livello <u>alto</u> di portata, gravità e durata

### **Interventi correttivi**

Gli interventi correttivi sono previsti solo nei seguenti casi:

*Violazioni alle Norme BCAA*

- sia violata una o più Norme per le quali sia possibile effettuare interventi correttivi.

### *Interventi strutturali*

- sia stata riscontrata un’infrazione di carattere esclusivamente amministrativo (mancanze formali).

N.B.: Nel caso in cui gli indicatori di portata e gravità dovessero essere stabiliti entrambi ad un livello alto, gli interventi correttivi sono obbligatori per l’azienda.

### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall’art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- portata, gravità e durata di livello alto per tutte le Norme applicabili all’azienda e superficie aziendale compresa in ZPS per almeno il 50%;
- portata, gravità e durata di livello alto per tutte le Norme applicabili all’azienda e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d’incidenza o dell’autorizzazione.

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all’atto del controllo aziendale farà assumere carattere d’intenzionalità all’infrazione a suo tempo riscontrata.

## **CAMPO DI CONDIZIONALITÀ SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**ATTO A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali**

**ATTO A7 – Regolamento 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini**

**ATTO A8 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97**

**Atto A8bis – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.**

### **Base giuridica (Recepimento)**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)
- DM 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)” e successive modifiche
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995)
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

### **Descrizione degli impegni**

- A. 6.1: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN (BOVINI, BUFALINI, OVICAPRINI) O PRESSO ASL (SUINI)
- A. 6. 1.a Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;

- A. 6. 1.b Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A. 6. 1.c Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

#### A. 6.2: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 2.a Richiesta codici identificativi specie bovina direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- A. 6. 2.b Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita, o prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997, in caso di allontanamento dall'azienda in cui sono nati. Presenza di marcatura su tutti gli animali provenienti dai nuovi 10 Stati Membri, movimentati successivamente alla data dell'1 maggio 2004 (data di adesione all'UE);
- A. 6. 2.c Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa;
- A. 6. 2.d Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- A. 6. 2.e Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- A. 6. 2.f Registrazione diretta delle nascite in BDN e conservazione cedola identificativa;
- A. 6. 2.g Rilascio e vidimazione, da parte del Servizio veterinario, del passaporto;
- A. 6. 2.h Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali smarrimenti di marchi auricolari e passaporti;
- A. 6. 2.i Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dall'introduzione in allevamento, copia del passaporto del paese di origine dell'animale, per l'iscrizione in anagrafe.

#### A. 6.3: REGISTRO DI STALLA (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 3. Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni e comunicazione alla BDN, entro 7 giorni, degli eventi (nascite, morti, movimentazioni, ingressi e uscite).

#### A. 6.4: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: INGRESSO/DECESSO IN AZIENDA (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 4.a Consegna del passaporto dell'animale al Servizio veterinario dell'A.S.L., in caso di decesso in azienda, entro 7 giorni;
- A. 6. 4.b Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- A. 6. 4.c Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;

- A. 6. 4.d Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 e passaporto al Servizio veterinario.

A. 6.5: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 5.a Richiesta all'A.S.L. del modello 4;
- A. 6. 5.b Compilazione del modello 4;
- A. 6. 5.c Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni;
- A. 6. 5.d Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al servizio veterinario.

A. 7.1: REGISTRO AZIENDALE E BDN (OVICAPRINI, SUINI)

- A. 7. 1.a Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno)
- A. 7. 1.b Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare o registrare nel Registro aziendale (*cfr. Circ. Ministero della Salute 28 luglio 2005: Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. – G.U. n. 180 del 4.8.2005*).

A. 7.2: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (OVICAPRINI: *cfr. Circ. Ministero della Salute 28 luglio 2005: Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. – G.U. n. 180 del 4.8.2005*)

- A. 7. 2.a Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale;
- A. 7. 2.b nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con codice identificativo rilasciato dal SSN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- A. 7. 2.c nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi avviati al macello: marcatura solo con codice aziendale (sia maschi che femmine).  
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

A. 7.3: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (SUINI)

- A. 7. 3.a Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio).

**Elementi di verifica**

- presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati;
- registrazione dell'azienda nella BDN o presso le ASL;
- irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso sia riscontrata:

- un'inadempienza documentale non riconducibile direttamente ai capi, ovvero
- una discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati in BDN inferiore all'1% dei capi totali e comunque non superiore ad un capo, ovvero
- una discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati nel registro aziendale inferiore all'1% dei capi totali e comunque non superiore ad un capo.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati, per livelli superiori a quelli indicati per la segnalazione.

### Indici di verifica

**Portata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

*caratteristica:* *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*  
$$((n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi totali}) \times 100$$

*classi di violazione:*

- *basso:* non conformità riguardanti tra l'1 ed il 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 5 capi per i bovini, 10 per i suini e 20 per gli ovini;
- *medio:* non conformità riguardanti tra il 5 ed il 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovini;
- *alto:* non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali e/o relative ad oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovini.

**Gravità dell'infrazione:** l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

*caratteristica:* *registrazione dell'azienda e/o dei capi in BDN/ASL*

*parametri di valutazione:*

1. *registro aziendale non conforme (rif. impegno A. 6. 2.d; A.6.3; A.6.4.c; A.6.5.c; A.7.1.a);*
2. *presenza di capi senza passaporto (bovini e bufalini) e/o marche auricolari e/o tatuaggi e/o di qualsiasi documento (anche*

- temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni A. 6. 2.a – b – c; A.7.1.b);*
3. *presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme sia per quanto riguarda i marchi che i documenti (bovini e bufalini);*
  4. *presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (ovicaprini, suini; rif. impegni A. 7.1.b; A. 7.2.a-b-c; A. 7. 3);*
  5. *presenza di capi non registrati in BDN (rif. impegni A. 6. 2.f, A. 6. 3.) (bovini e bufalini);*
  6. *mancata registrazione azienda in BDN / ASL (rif. impegni A. 6. 1.a – b; A. 7. 1).*
  7. *assenza del registro aziendale (rif. impegni A. 6. 1; A. 7. 1)*

*classi di violazione:*

- *basso: un solo parametro di violazione presente;*
- *medio: due parametri presenti;*
- *alto: per le aziende che presentano (insieme o disgiunti):*
  - *tre o più parametri di violazione presenti;*
  - *uno o più capi senza marchio e privi di ogni tipo di documentazione identificativa.*

**Durata dell'infrazione:** data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

### **Interventi correttivi**

Gli interventi correttivi sono sempre obbligatori e consistono nella completa regolarizzazione della documentazione aziendale nei tempi stabiliti e comunicati all'azienda al momento del controllo.

### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 ed a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del D.M. 15 dicembre 2005, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale degli interventi correttivi prescritti, farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

Infine, l'assenza del registro aziendale e/o la mancata registrazione dell'azienda in BDN (bovini, bufalini, ovicapri) o presso la ASL (suini) saranno considerate infrazioni a carattere intenzionale.

## **Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

### **Base giuridica (Recepimento)**

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n. 122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n. 179).

### **Descrizione degli impegni**

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti ed utilizzatori dei prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290.

In particolare:

- a. conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione ("quaderno di campagna"). Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- b. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
- c. il registro dovrà essere conservato per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti e dovrà essere disponibile per ogni verifica;
- d. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento.

Valgono i seguenti casi particolari:

- e. nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- f. nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- g. nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e

- mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- h. il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

È inoltre prevista:

- disponibilità e validità del patentino nei casi previsti;
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.

### **Elementi di verifica**

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione le violazioni relative a:

- disponibilità del patentino per l'utilizzazione dei fitofarmaci (ove previsto);
- presenza del registro dei trattamenti e suo aggiornamento;
- rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- presenza di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari;
- presenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso in cui l'azienda non utilizzi prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi e che siano rilevate esclusivamente non conformità nella tenuta del registro dei trattamenti o nel suo aggiornamento.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti al di là di quanto stabilito per la segnalazione.

### **Indici di verifica**

**Portata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con la superficie interessata da un utilizzo improprio dei prodotti fitosanitari.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

*classi di violazione:*

- livello basso: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione tra il 10% e 20% della SAU aziendale e compresa tra 1 e 2 ha;
- livello medio: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione tra il 20% e 30% della SAU aziendale e compresa tra 2 e 3 ha;
- livello alto: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione superiore al 30% della SAU aziendale o superiore ai 3 ha.

**Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della regolarità della documentazione presente in azienda.

*modalità di rilevazione:* risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

*parametri di valutazione:*

Azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo;
2. sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari non a norma o assente;
3. mancato aggiornamento del registro dei trattamenti;
4. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza, ecc.);
5. mancanza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;
6. assenza del registro dei trattamenti;
7. assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi;
8. assenza del patentino (ove previsto).

*classi di violazione:*

- basso: rilevamento di due tra i parametri da 1 a 5;
- medio: rilevamento di tre o quattro tra i parametri da 1 a 5;
- alto: rilevamento di tutti i parametri da 1 a 5 o presenza di uno tra i parametri da 6 a 8.

*parametri di valutazione:*

Azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari non a norma o assente;
2. mancato aggiornamento del registro dei trattamenti;
3. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza, ecc.);
4. mancanza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;
5. assenza del registro dei trattamenti.

*classi di violazione:*

- basso: rilevamento di due tra i parametri da 2 a 5;
- medio: rilevamento del parametro 1 o di più di due tra i parametri da 2 a 5.

**Durata dell'infrazione:** in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

### **Interventi correttivi**

Gli interventi correttivi sono previsti solo nei seguenti casi:

*Mancanza o non conformità o non aggiornamento del registro dei trattamenti*

- regolarizzazione del registro

*Mancanza del sito di stoccaggio o sito non a norma*

- istituzione o messa a norma del sito di stoccaggio

N.B.: Per questo Atto gli interventi correttivi sono sempre obbligatori.

### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, nel caso in cui sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi in assenza di patentino e di registro dei trattamenti e contemporaneo mancato rispetto delle norme di utilizzo dei prodotti fitosanitari, l'infrazione sarà considerata commessa con intenzionalità.

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

**Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE**

**Base giuridica (Recepimento)**

- Decreto legislativo n. 336 del 4.8.1999 “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”.(G.U. n. 230 del 30 settembre 1999)
- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

**Elementi di verifica**

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

**Indici di verifica**

**Portata, Gravità e Durata dell'infrazione:** in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

*modalità di rilevazione:*                    *risultati delle verifiche effettuate dagli Enti competenti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2006.*

**Intenzionalità**

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, o in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

**Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare**

**Base giuridica (Recepimento)**

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n. 152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005)

**Descrizione degli impegni**

Le aziende produttrici devono rispettare gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 maggio 2004 – Rintracciabilità e scadenza del latte fresco e del DM MiPAF del 14 gennaio 2005 – Linee guida per la stesura del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

In particolare devono:

- a. concorrere, per la parte di loro competenza, alla redazione del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- b. identificare, documentare e registrare il latte venduto e la sua prima destinazione.

Il Manuale deve contenere le seguenti informazioni:

**Parte Generale**

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

**indice**

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

**Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)**

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

**indice**

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

### **Elementi di verifica**

In questi casi, per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione le violazioni relative a:

- Presenza in azienda del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- Rispondenza del Manuale a quanto previsto dalla norma:
  - presenza della parte generale e della parte speciale;
  - presenza di modalità di gestione della documentazione che consentano i necessari adeguamenti del Manuale a seguito di emanazione di nuove normative e di modifiche dei processi produttivi;
  - presenza delle modalità di gestione delle non conformità relativamente all'identificazione della provenienza del latte fresco ed in particolare rispetto a:
    - modifica temporanea e/o accidentale di una qualsiasi attività rispetto a quanto descritto nel Manuale;
    - perdita, da parte del prodotto, di uno qualunque degli elementi di identificazione della provenienza;
- Presenza in azienda dei documenti registrati nel Manuale e corrispondenza con le registrazioni.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso in cui l'azienda disponga del Manuale e dei documenti previsti ma il registro non risulti aggiornato.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando non sia stato rispettato uno degli elementi di verifica.

### **Indici di verifica**

**Portata dell'infrazione:** un'infrazione al presente Atto non può che avere effetti anche oltre i limiti aziendali. Risulta particolarmente difficile stabilire livelli di estensione degli effetti e quindi, in caso d'infrazione, il parametro è stabilito a livello medio.

**Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della regolarità e completezza della documentazione presente in azienda.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica, compreso un controllo a campione delle registrazioni.*

*parametri di valutazione:*

1. *presenza del Manuale;*
2. *rispondenza del Manuale con quanto stabilito dalla norma;*
3. *presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;*

4. *aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.*

*classi di violazione:*

- *basso: rilevamento di un'infrazione al parametro 2;*
- *medio: rilevamento di un'infrazione al parametro 3 o di infrazioni al parametro 2 ed al parametro 4;*
- *alto: rilevamento di un'infrazione al parametro 1 o dell'infrazione contemporanea dei parametri 2, 3 e 4.*

**Durata dell'infrazione:** in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

**Interventi correttivi**

Gli interventi correttivi sono previsti solo nel seguente caso:

*Manuale presente ma non rispondente a quanto stabilito dalla norma o con registro dei movimenti non aggiornato*

- regolarizzazione ed aggiornamento del Manuale

N.B.: Per questo Atto gli interventi correttivi sono sempre obbligatori.

**Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, nel caso in cui sia rilevata la contemporanea assenza di:

- Manuale;
- Documentazione relativa ai movimenti in uscita del prodotto;
- Irregolarità o assenza del Registro di stalla;

l'infrazione sarà considerata commessa con intenzionalità.

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

## **Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili**

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Regolamento (CE) 999/2001, art. 7, 11, 12, 13 e 15.

### **Elementi di verifica**

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

### **Indici di verifica**

**Portata, Gravità e Durata dell'infrazione:** in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

*modalità di rilevazione:*            *risultati delle verifiche effettuate dagli Enti competenti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2006.*

### **Intenzionalità**

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, o in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

## **Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica**

### **Base giuridica (Recepimento)**

- D.P.R. n. 229 del 1.3.1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990 (GU n. 66 del 19.3.1992, SO n. 56)

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.P.R. n. 229 dell'1 marzo 1992.

### **Elementi di verifica**

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

### **Indici di verifica**

**Portata, Gravità e Durata dell'infrazione:** in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

*modalità di rilevazione:*      *risultati delle verifiche effettuate dagli Enti competenti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2006.*

### **Intenzionalità**

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, o in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

**Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini**

**Base giuridica (Recepimento)**

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115)

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996.

**Elementi di verifica**

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

**Indici di verifica**

**Portata, Gravità e Durata dell'infrazione:** in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

*modalità di rilevazione:*      *risultati delle verifiche effettuate dagli Enti competenti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2006.*

**Intenzionalità**

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, o in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

## **Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini**

### **Base giuridica (Recepimento)**

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n. 194 del 22.8.2003 SO n. 138)

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D. Lgs. N. 225 del 9 luglio 2003.

### **Elementi di verifica**

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

### **Indici di verifica**

**Portata, Gravità e Durata dell'infrazione:** in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

*modalità di rilevazione:*      *risultati delle verifiche effettuate dagli Enti competenti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2006.*

### **Intenzionalità**

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, o in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

## **ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

### **Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee**

#### **NORMA 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio**

##### **Descrizione della norma e degli adempimenti (da All. 2 DM 15 dicembre 2005)**

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

In caso di elevata acclività, laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti: fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

##### **Elementi di verifica**

- esecuzione dei solchi acquai secondo le prescrizioni descritte;
- esecuzione delle fasce inerbite secondo le prescrizioni descritte;
- presenza di fenomeni erosivi e loro estensione e gravità.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione quando non siano state eseguite le sistemazioni del terreno con le modalità previste e siano contestualmente riscontrati fenomeni erosivi su una superficie inferiore al livello minimo del 5% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 0,5 ettari.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione della presente Norma quando non siano state eseguite le sistemazioni del terreno con le modalità previste e siano contestualmente riscontrati fenomeni erosivi, per un'estensione superiore al livello di segnalazione.

##### **Indici di verifica**

**Portata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione del fenomeno erosivo riscontrato sul terreno in assenza di sistemazioni o con sistemazioni non adeguate. L'estensione viene calcolata sia in termini assoluti che percentuali, rispetto al totale della superficie aziendale per la quale sia applicabile.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sul terreno, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

*classi di violazione:*

- *livello basso:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 5% e il 10% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro;
- *livello medio:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 10% e il 20% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- *livello alto:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari

**Gravità dell'infrazione:** in considerazione degli obiettivi di protezione del suolo posti dalla presente Norma, la gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione del rilievo di alcuni elementi caratterizzanti il fenomeno erosivo: profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sul terreno, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

*parametri di valutazione:*

- *presenza di fenomeni franosi;*
- *dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm;*
- *presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo..*

*classi di violazione:*

- *basso:* un solo parametro presente;
- *medio:* due parametri presenti;
- *alto:* tre parametri presenti.

**Durata dell'infrazione:** la permanenza dell'effetto di perdita di fertilità del suolo causato dall'infrazione alla presente Norma è messa in relazione all'estensione dell'infrazione stessa ed alla diffusione di fenomeni franosi con dislocazione di importanti masse di terreno agricolo. In relazione a quanto sopra, l'indice di durata assume valore alto se: l'estensione delle infrazioni supera il 50% della superficie dove è applicabile la norma o i 5 ettari, con diffusi fenomeni franosi. Negli altri casi l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio.

### **Interventi correttivi**

Per la presente Norma non sono previsti interventi correttivi.

### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o gli 8 ettari, l'infrazione sarà considerata commessa intenzionalmente.

## **Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**

### **NORMA 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali**

#### **Descrizione della norma e degli adempimenti (da All. 2 DM 15 dicembre 2005)**

La presente norma si applica alle superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005.

Al fine di prevenire la perdita di sostanza organica nel suolo, la norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture erbacee.

Deroghe alla presente Norma sono possibili:

1. se espressamente previste dai provvedimenti regionali vigenti;
2. se esercitate al di fuori delle aree SIC e ZPS facenti parte della Rete Natura 2000;
3. quando gli interventi di bruciatura sono prescritti dall'Autorità competente in quanto connessi ad emergenze di carattere fitosanitario;
4. per le superfici coltivate a riso.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 1, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica, prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo.

Ai fini della condizionalità, in funzione del contenuto di sostanza organica dei residui di coltivazione, sono considerate:

- colture depauperanti: cereali a paglia (frumento duro e tenero, triticale, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro);
- colture miglioratrici e da rinnovo: altri cereali non autunno-vernini (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce), colture proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci), semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino) piante da fibra (canapa).

#### **Elementi di verifica**

- bruciatura delle stoppie e dei residui della vegetazione al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture, dove vietato;
- esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo, nei casi di ricorso a deroghe regionali.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione in caso di bruciatura non ammessa o mancata esecuzione degli interventi alternativi su una superficie inferiore al livello minimo del 5% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 0,5 ettari.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione della presente Norma nei seguenti casi:

- siano state bruciate le stoppie o i residui vegetali delle colture in regioni che non abbiano ammesso deroghe;
- non siano stati eseguiti gli interventi alternativi per il ripristino del livello di sostanza organica;
- siano state bruciate le stoppie o i residui vegetali delle colture all'interno di aree SIC o ZPS.

## Indici di verifica

**Portata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione della superficie dell'appezzamento della quale sono stati bruciati i residui colturali (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto) in violazione della Norma.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sul terreno, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

*classi di violazione:*

- *livello basso:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 5% e il 10% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro;
- *livello medio:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 10% e il 20% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- *livello alto:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari

N.B.: nel caso di adesione alle deroghe regionali e mancata esecuzione degli interventi alternativi, l'indicatore di portata sarà fissato comunque al livello alto.

**Gravità dell'infrazione:** in considerazione degli obiettivi di mantenimento della sostanza organica del suolo posti dalla presente Norma, la gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione del contenuto di sostanza organica sottratta al suolo tramite la bruciatura dei residui di coltivazione.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sul terreno, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

*classi di violazione:*

- *livello basso:* bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia);
- *livello medio:* bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici;
- *livello alto:* bruciatura di residui della vegetazione delle foraggere, delle superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e dei terreni disattivati.

N.B.: nel caso di bruciatura di stoppie all'interno delle aree SIC e ZPS l'indicatore di gravità sarà fissato comunque al livello alto.

**Durata dell'infrazione:** l'indicatore di durata viene normalmente stabilito a livello medio. Nei casi di bruciatura di stoppie e residui vegetali all'interno delle aree SIC e ZPS l'indicatore di durata sarà fissato al livello alto.

### **Interventi correttivi**

Gli interventi correttivi sono quelli già stabiliti come interventi alternativi in caso di deroga:

- sovescio;
- letamazione;
- altri interventi di concimazione organica.

Per avere effetto, deve essere possibile effettuare questi interventi prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo.

### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o gli 8 ettari, l'infrazione sarà considerata commessa intenzionalmente.

### **Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**

#### **NORMA 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali**

##### **Descrizione della norma e degli adempimenti (da All. 2 DM 15 dicembre 2005)**

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005.

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori debbano mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

##### **Elementi di verifica**

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, saranno sottoposti a controllo i seguenti parametri:

- efficienza delle scoline;
- manutenzione dei canali collettori;
- presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale.

Saranno inoltre verificate le seguenti situazioni:

- eventuale presenza del drenaggio sotterraneo;
- verifica della presenza di disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), che prevedano la tutela della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione quando non sia stata eseguita la manutenzione prevista e siano contestualmente presenti fenomeni di ristagno idrico su una superficie inferiore al livello minimo del 5% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione della presente Norma quando non sia stata eseguita la manutenzione prevista e siano contestualmente presenti fenomeni di ristagno idrico con evidenti segni di asfissia radicale delle colture agricole in corso.

##### **Indici di verifica**

**Portata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione della superficie sulla quale siano stati rilevati i fenomeni di ristagno descritti più sopra.

*modalità di rilevazione:*            *risultati dei controlli effettuati sul terreno.*

*classi di violazione:*

- livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 5% e il 10% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 10% e il 20% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 4 ettari;
- livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 4 ettari.

**Gravità dell'infrazione:** in relazione alla definizione di gravità stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, data l'ampia variabilità delle situazioni strutturali ed aziendali in cui si può verificare l'infrazione non si ritiene di poter assegnare, su base oggettiva, una graduazione ai danni alla struttura del suolo causati dai fenomeni di ristagno idrico riscontrati. In conseguenza di ciò l'incidenza del parametro di gravità viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

**Durata dell'infrazione:** in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, il livello del parametro di durata assume un valore alto quando all'infrazione sia associato il totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali presente sul terreno (scoline, canali, baulatura). Negli altri casi il parametro assume un livello medio.

### **Casi particolari**

- Nel caso in cui i terreni dove sia riscontrata un'infrazione alla presente Norma dovessero ricadere all'interno di un'area ZPS o SIC, sarà verificata la eventuale presenza di disposizioni di tutela ambientale che prevedano la salvaguardia della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori e rendano pertanto impossibile la loro messa in efficienza. In caso di effettiva presenza di tali disposizioni, l'infrazione viene annullata e si invierà una segnalazione all'Ente preposto per i controlli del caso.
- Nel caso in cui si riscontrino che la manutenzione del sistema di sgrondo sia stata completamente affidata a strutture esterne (consorzi, enti di bonifica, ecc.) l'eventuale infrazione sarà annullata e si invierà una segnalazione all'Ente preposto per i controlli del caso.
- In ultimo, quando la manutenzione affidata ad esterni sia limitata alla gestione della rete dei canali collettori principali, l'azienda sarà sottoposta a controllo verificando solamente l'efficienza della rete aziendale formata dalle scoline e dall'eventuale baulatura presente.

### **Interventi correttivi**

Non sono previsti interventi correttivi

### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, in caso di infrazioni ed in presenza del totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali, è prescritto il ripristino dell'efficienza in tempi fissati, anche attraverso l'impianto di un sistema di drenaggio sotterraneo.

In caso di mancata realizzazione delle prescrizioni nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale, l'infrazione riscontrata sarà considerata commessa intenzionalmente.

**Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat**

**NORMA 4.1: protezione del pascolo permanente**

**Descrizione della norma e degli adempimenti (da All. 2 DM 15 dicembre 2005)**

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Le Regioni o Province Autonome possono specificare:

- carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo;
- suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

**Elementi di verifica**

- verifica del rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del Reg. 796/04;
- effettiva presenza degli utilizzi a pascolo permanente dichiarati;
- divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente presenti all'interno dei SIC e ZPS in altri usi;
- presenza di lavorazioni del terreno vietate;
- adempimenti eventualmente stabiliti dalle Regioni o Province Autonome.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione in caso di non rispetto degli impegni su una superficie inferiore al livello minimo del 5% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro.

**Determinazione dell'infrazione:** in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si ha violazione della presente Norma nei seguenti casi:

- conversione di superfici a pascolo permanente ad altri usi con conseguente presenza di una superficie a pascolo permanente inferiore a quanto dichiarato;
- presenza di lavorazioni vietate nelle porzioni di terreno dichiarate a pascolo permanente;
- conversione di superfici a pascolo permanente ad altri usi nelle aree SIC e ZPS.

## Indici di verifica

**Portata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione della superficie degli appezzamenti per i quali sono state riscontrate infrazioni.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sul terreno, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

*classi di violazione:*

- *livello basso:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 5% e il 10% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- *livello medio:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 10% e il 20% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 4 ettari;
- *livello alto:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 4 ettari

**Gravità dell'infrazione:** considerando gli obiettivi di protezione del pascolo permanente posti dalla presente Norma, la gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione della tipologia di infrazione commessa e dal numero delle infrazioni commesse.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sul terreno, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

*parametri di violazione:*

1. *cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;*
2. *presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive;*
3. *presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.) od utilizzazioni forestali;*
4. *porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo in aree SIC o ZPS.*

*classi di violazione:*

- *livello basso:* presenza di un parametro tra i primi 3;
- *livello medio:* presenza di due parametri tra i primi 3 o del solo parametro 4;
- *livello alto:* presenza di almeno 3 parametri.

**Durata dell'infrazione:** l'estensione e la natura delle infrazioni sono parametri strettamente legati alla possibilità di ripristinare in tempi rapidi la situazione pre-esistente. In conseguenza di ciò, l'indicatore di durata è calcolato in relazione agli altri parametri. Si avrà pertanto:

- *livello basso:* portata e gravità al livello basso;
- *livello medio:* portata o gravità al livello medio;
- *livello alto:* portata e gravità al livello alto.

### **Interventi correttivi**

Gli interventi correttivi prevedono:

1. cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate	ripristino del pascolo nelle zone danneggiate (risemina, ecc.)
2. presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive	eliminazione delle essenze arbustive o forestali indesiderate
3. presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.) od utilizzazioni forestali	ripristino delle corrispondenti aree a pascolo o, per uguale superficie, in aree a seminativo equivalenti
4. porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo in aree SIC o ZPS	ripristino delle corrispondenti aree a pascolo

Per che abbiano effetto sulla diminuzione della % di sanzione, gli interventi prescritti dovranno essere realizzati prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo. Le porzioni di terreno interessate dagli interventi correttivi dovranno essere quindi dichiarate a pascolo permanente nella DPU presentata l'anno successivo al controllo e conseguentemente vincolate per 5 anni.

### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o gli 8 ettari, l'infrazione sarà considerata commessa intenzionalmente.

## **NORMA 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione**

### **Descrizione della norma e degli adempimenti (da All. 2 DM 15 dicembre 2005)**

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno (il periodo di impegno del terreno per l'utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l'inverno);
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di:
  - conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno,
  - tutelare la fauna selvatica,
  - prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità,
  - evitare la diffusione di infestanti.

Le Regioni o Province Autonome possono specificare:

- con riferimento all'impegno b., quali siano le operazioni equivalenti ammesse, quanti interventi si debbano effettuare e l'intervallo temporale entro cui effettuarli;
- eventuali suddivisioni del territorio in aree omogenee su cui adattare gli adempimenti previsti.

Il periodo di divieto di intervento è comunque fissato:

- ad un minimo di 150 giorni consecutivi nel periodo 15 febbraio – 30 settembre nelle aree SIC e ZPS;
- ad un minimo di 120 giorni consecutivi nel periodo 15 marzo – 15 settembre nelle altre aree.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede:

- il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b);
- per l'impegno di cui alla lettera b) un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;
- per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o di altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno;
- per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o di altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Al fine di poter meglio realizzare gli obiettivi posti dalla presente Norma, è consentito all'agricoltore di avvalersi di alcune deroghe agli impegni fissati. La volontà di avvalersi di una o più deroghe ammissibili è espressa dall'agricoltore direttamente all'atto della compilazione della DPU, che ha valore di autocertificazione così come previsto dal D.M. 4432/05.

Tali deroghe sono:

**Impegno a.** – presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno

Sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell'ottenimento di una produzione agricola nell'anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione.
5. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).
6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

**Impegno b.** – attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti

Sono ammesse le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
  - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
  - b. in aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 7.a, unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale -, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

### Elementi di verifica e condizioni d'infrazione

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione le violazioni relative a:

<b>Impegno</b>	<b>Infrazione</b>
<b>a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– assenza di copertura vegetale durante il periodo d'impegno</li> <li>– presenza di colture estranee agli utilizzi previsti per la Norma, che non prevedano la copertura vegetale per il periodo d'impegno</li> </ul>
<b>Deroghe</b>	<b>Infrazione alla deroga</b>
1. pratica del sovescio	<ul style="list-style-type: none"> <li>– lavorazioni meccaniche in assenza di sovescio</li> <li>– lavorazioni meccaniche indipendenti dalla pratica del sovescio</li> </ul>
2. ripristino di habitat e biotopi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– lavorazioni meccaniche non legate al ripristino di habitat o biotopi</li> </ul>
3. colture a perdere per la fauna	<ul style="list-style-type: none"> <li>– lavorazioni meccaniche estranee alla coltivazione delle colture a perdere</li> <li>– assenza delle colture a perdere</li> </ul>
4. lavorazioni del terreno dopo 15 luglio, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>– lavorazioni del terreno effettuate prima del termine</li> </ul>
5. lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno	<ul style="list-style-type: none"> <li>– assenza di una copertura erbacea spontanea o seminata che giustifichi l'intervento</li> <li>– lavorazioni ripetute nel periodo di divieto</li> <li>– lavorazioni effettuate su terreni ritirati dalla produzione per più di un'annata agraria</li> </ul>
6. miglioramento fondiario	<ul style="list-style-type: none"> <li>– assenza del miglioramento fondiario che giustifichi l'intervento</li> </ul>
<b>Impegno</b>	<b>Infrazione</b>
<b>b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– assenza di pratiche agronomiche nell'anno</li> <li>– pratiche agronomiche effettuate al di fuori dei periodi consentiti</li> <li>– assenza delle fasce antincendio</li> </ul>
<b>Deroghe</b>	<b>Infrazione alla deroga</b>
7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti	
a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite	<ul style="list-style-type: none"> <li>– rottura del cotico erboso</li> <li>– pratica eseguita all'interno delle aree SIC e ZPS</li> </ul>
b. controllo della vegetazione tramite pascolamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>– pascolamento eseguito sui terreni a set-aside</li> <li>– pratica eseguita all'interno delle aree SIC e ZPS</li> </ul>

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione in caso di non rispetto degli impegni su una superficie inferiore al livello minimo del 5% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 0,5 ettari.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione della presente Norma quando si verifichi una o più delle condizioni evidenziate nella tabella precedente, tenendo in considerazione le deroghe agli impegni stabiliti eventualmente richieste dall'azienda.

### Indici di verifica

**Portata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione della superficie degli appezzamenti per i quali sono state riscontrate infrazioni.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sul terreno, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

*classi di violazione:*

- *livello basso:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 5% e il 10% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro;
- *livello medio:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 10% e il 20% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- *livello alto:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari.

**Gravità dell'infrazione:** la Norma prevede una serie di prescrizioni particolarmente articolata, ognuna delle quali punta ad un obiettivo specifico. Il livello di gravità è definito quindi in funzione del numero di obiettivi che le infrazioni commesse impediscono di raggiungere compiutamente.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sul terreno, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma ed in funzione delle eventuali deroghe dichiarate*

*parametri di valutazione:*

1. *assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di pratiche agronomiche non consentite;*
2. *esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno;*
3. *sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati;*
4. *presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma<sup>1</sup>;*
5. *non rispetto delle condizioni consentite dalle deroghe;*

---

<sup>1</sup> eccetto le colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica, ai sensi della lettera e) art. 1 DM MiPAF 7/03/02

6. *mancata realizzazione delle fasce antincendio (ove previste).*

*classi di violazione:*

- basso: un solo parametro presente;
- medio: due parametri presenti;
- alto: almeno tre parametri presenti.

**Durata dell'infrazione:** in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, data l'ampia variabilità delle situazioni ambientali ed aziendali in cui si può verificare l'infrazione, non si ritiene di poter definire, su base oggettiva, una graduazione del parametro. In conseguenza di ciò, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

**Interventi correttivi**

Per la presente Norma non sono previsti interventi correttivi.

**Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore al 50% della superficie dove è applicabile la norma o i 5 ettari, l'infrazione sarà considerata commessa intenzionalmente.

### **NORMA 4.3: manutenzione degli oliveti**

#### **Descrizione della norma e degli adempimenti (da All. 2 DM 15 dicembre 2005)**

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

Le Regioni o Province Autonome possono specificare:

- tipologia e numero delle operazioni colturali da effettuarsi;
- l'intervallo temporale entro cui effettuare le operazioni;
- modalità e frequenza della potatura attraverso deroghe;
- suddivisione del territorio in aree omogenee.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

#### **Elementi di verifica**

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione le violazioni relative alla cura della pianta.

**Segnalazione:** l'agricoltore riceverà una segnalazione in caso di non rispetto degli impegni di mantenimento di un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante su una superficie inferiore al livello minimo del 5% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 0,2 ettari.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione della presente Norma quando non siano state effettuate le operazioni previste sulle piante di olivo presenti in azienda oltre il livello di segnalazione, oppure l'oliveto sia stato estirpato in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144.

#### **Indici di verifica**

**Portata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con la superficie sulla quale sono state riscontrate infrazioni.

*modalità di rilevazione:* *risultati dei controlli effettuati sul terreno sulle aree olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in azienda*

*classi di violazione:*

- *livello basso: qualora il n° di piante sulle quali viene rilevata l'infrazione sia compreso tra il 5% e il 10% delle piante totali soggette a vincolo, purché non superiore a 5 – oppure qualora la*

*superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 5% e il 20% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro;*

- *livello medio: qualora il n° di piante sulle quali viene rilevata l'infrazione sia compreso tra il 10% e il 20% delle piante totali soggette a vincolo, purché non superiore a 10 – oppure qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 20% e il 40% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *livello alto: qualora il n° di piante sulle quali viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% delle piante totali soggette a vincolo, o superiore a 10 – oppure qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 40% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari*

**Gravità dell'infrazione:** considerando gli obiettivi posti dalla presente Norma, l'indice di gravità dell'infrazione è stabilito in base al grado di incuria delle aree soggette ad infrazione.

*modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sul terreno sulle aree olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in azienda*

*parametri di valutazione:*

- *assenza della potatura quinquennale;*
- *presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo;*
- *presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante<sup>4</sup>;*
- *presenza di piante di olivo estirpate in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144*

*classi di violazione:*

- *livello basso: un solo parametro presente;*
- *livello medio: due parametri presenti;*
- *livello alto: tre o più parametri presenti.*

**Durata dell'infrazione:** in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, nei casi di estirpazione dell'oliveto in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello alto. Negli altri casi è assegnato un livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

### **Interventi correttivi**

Gli interventi correttivi non sono previsti nei casi di estirpazione.

Negli altri casi essi sono obbligatori e consistono in:

- potatura delle piante;

---

<sup>4</sup> è chiaramente esclusa dal parametro qualsiasi forma di consociazione (tipo olivo – vite).

- eliminazione della vegetazione infestante;
- spollonatura.

### **Intenzionalità**

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, nel caso in cui la superficie su cui sono state rilevate infrazioni sia superiore all'80% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 4 ettari

## **NORMA 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**

### **Descrizione della norma e degli adempimenti (da All. 2 DM 15 dicembre 2005)**

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori che presentano DPU devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

### **Intervento delle Regioni e Province autonome**

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alle lettere b), c) e d) della presente norma.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede:

- sul territorio nazionale, il divieto di eliminazione dei terrazzamenti;
- nelle aree SIC e ZPS, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

### **Elementi di verifica**

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- effettuazione di livellamenti in assenza di autorizzazione.

**Determinazione dell'infrazione:** si ha violazione della presente Norma quando sia rilevata l'eliminazione di terrazzamenti esistenti o l'effettuazione di livellamenti in assenza di autorizzazione.

### **Indici di verifica**

**Portata, gravità e durata:** gli indici di valutazione dell'infrazione rilevata sono considerati tutti dipendenti dagli stessi fattori rilevabili e sono pertanto calcolati insieme.

*modalità di rilevazione:*                      *risultati dei controlli effettuati sul terreno*

*classi di violazione:*

- *Livello basso: terrazze danneggiate;*
- *Livello medio: terrazze parzialmente eliminate;*
- *Livello alto: terrazze totalmente eliminate o livellamenti effettuati senza autorizzazione.*

**Interventi correttivi**

Non sono previsti interventi correttivi

**Intenzionalità**

L'infrazione sarà considerata intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05.

### 3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle sanzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli impegni ed alle norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 1782/03, art. 6 e Reg. CE 796/04, art. 65 e seguenti.

Impostazione metodologica per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni:

- Per ogni atto e norma di un dato campo di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sul rapporto di controllo l'entità (bassa = 1; media =3; alta =5) dell'infrazione in termini di portata, gravità e durata (cfr. indici di verifica);
- Perché possano essere applicate delle riduzioni in presenza di una violazione vengono rilevati congiuntamente tutti e tre gli indici di verifica (portata, gravità e durata);
- Una volta quantificati i tre indici per ogni atto o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- Quindi per ciascun campo di condizionalità si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità;
- In seguito, rispetto a delle griglie di valutazione proprie per ogni campo di condizionalità, si verifica in quale delle tre classi di punteggio, corrispondenti alle tre aliquote di riduzione (1%-3%-5%), si colloca il punteggio totale ottenuto in precedenza e si applica la relativa riduzione riferita a quel campo di condizionalità.
- Infine, si procede alla sommatoria delle aliquote parziali di riduzione ottenute per ciascun campo di condizionalità pervenendo così alla riduzione complessiva.

Definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni:

- Segnalazione: nei casi previsti per ogni Atto o Norma, l'azienda riceve una segnalazione. La segnalazione deve essere intesa come un avvertimento nei confronti dell'azienda rispetto a comportamenti non aderenti agli impegni, ancorché non configuranti un'infrazione. L'azienda che riceve una o più segnalazioni viene inserita in particolari categorie di rischio per le successive campagne di controllo.
- Reiterazione: nel caso in cui, per una norma o atto, sia riscontrata una violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dal Reg. (CE) 796/04, il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato fattore tre, come mostrato nell'esempio seguente.
- Interventi correttivi: ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 4432/05, gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competente, definiscono con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i termini relativi per la regolarizzazione. Gli Organismi Pagatori determinano quindi: le infrazioni

per le quali è possibile intervenire a correzione degli effetti, quali siano gli interventi correttivi possibili, le modalità ed i tempi della loro realizzazione.

In sede di controllo della condizionalità, saranno registrate nella relazione di controllo: la prescrizione degli interventi correttivi, l'adesione esplicita dell'agricoltore o la loro obbligatorietà come specificato, i termini e i tempi di realizzazione e le modalità di controllo dell'esecuzione degli interventi stessi.

Nel caso in cui sia applicabile il ricorso agli interventi correttivi per una o più norme violate, la sanzione relativa viene sospesa e comminata nella corretta misura solo a seguito del controllo sull'esecuzione degli interventi correttivi stessi. In caso non sia possibile eseguire i controlli prima del termine dei pagamenti degli aiuti diretti, gli importi relativi alle sanzioni saranno recuperate ai sensi di quanto disposto dal Reg. 796/04, art. 10.

## **Tabelle di applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità**

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle sanzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione (art. 66 Reg. (CE) 796/04), oppure intenzionalmente (art. 67 Reg. (CE) 796/04).

Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in due parti, coerentemente con questa impostazione.

La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo dei pagamenti diretti, in base a quanto stabilito dall'art. 66 (1) Reg. (CE) 796/04.

## NEGLIGENZA

Tutte le infrazioni cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come causate da negligenza.

Per la determinazione del livello di riduzione applicabile, si parte dall'assegnare un punteggio alle singole infrazioni commesse, in relazione al livello attribuito dai parametri di portata, gravità e durata.

I punteggi sono poi sommati all'interno di ogni campo di condizionalità (cfr. art. 66 (2) Reg. (CE) 796/04).

I punteggi ottenuti sono poi confrontati con delle griglie all'interno delle quali le riduzioni percentuali sono in relazione a classi di punteggio crescenti.

Le classi di punteggio sono state costruite fissando degli intervalli tarati sulla opportunità di far ricadere nella classe II mediana (riduzione del 3%), a norma del regolamento (cfr. art. 66 reg. 796/04), la maggior frequenza (50% in media) dei punteggi totali stimati per violazioni riscontrabili in ogni campo di condizionalità, rimettendo i casi meno frequenti, che si discostano dalla norma, alla classe I (riduzione dell'1%) e alla classe III (riduzione del 5%).

Sono presenti tre griglie per i tre campi di condizionalità Ambiente, Sanità pubblica e salute degli animali; identificazione e registrazione degli animali, Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.

Le classi di punteggio per le tre griglie sono differenti in quanto differente è il numero di Norme o Atti presenti all'interno di ogni campo di condizionalità.

### Griglia A - Campo di condizionalità "CGO - ambiente"

Classi di punteggio totale	Riduzione singolo campo di condizionalità
A. I - Da 1,00 a 3,99	1%
A. II - Da 4,00 a 8,00	3%
A. III -Sopra a 8,00	5%

### Griglia B - Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica e salute degli animali; identificazione e registrazione degli animali"

Classi di punteggio totale	Riduzione singolo campo di condizionalità
B. I - Da 1,00 a 7,99	1%
B. II - Da 8,00 a 16,00	3%
B. III -Sopra a 16,00	5%

### Griglia C - Campo di condizionalità "BCAA"

Classi di punteggio totale	Riduzione singolo campo di condizionalità
C. I - Da 1,00 a 7,99	1%
C. II - Da 8,00 a 16,00	3%
C. III - Sopra a 16,00	5%

#### Esempio

Si consideri l'imprenditore agricolo XXXX, conduttore di un'azienda zootecnica, tenuto al rispetto dei seguenti campi di condizionalità e dei rispettivi atti e norme (cfr. allegati 1 e 2 al DM 5406):

- Campo di condizionalità "CGO - ambiente": Atti A2 e A3
- Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica": Atti A6/A7/A8
- Campo di condizionalità "BCAA": Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4

Atto o norma	Esito controllo		Quantificazione indici di verifica									Punteggio ponderato	Punteggio totale e classe	Riduzione	
	Positivo	Negativo	Portata (p)			Gravità (g)			Durata (d)			$[(p)+(g)+(d)]/3$			
<b>Campo di condizionalità "CGO - ambiente"</b>															
A 2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			2,333(A.I)	1%
A 3		√	<del>X</del>	3	5	1	<del>X</del>	5	1	<del>X</del>	5	7/3= 2,333			
<b>Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica"</b>															
A6/7/8	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		0	0%	
<b>Campo di condizionalità "Buone condizioni agronomiche e ambientali"</b>															
1.1		√	1	3	<del>X</del>	1	3	<del>X</del>	1	3	<del>X</del>	15/3=5,000	9,333 (C. II)	3%	
2.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5				
3.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5				
4.1		√	1	3	<del>X</del>	1	<del>X</del>	5	1	3	<del>X</del>	13/3=4,333			
4.2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5				
4.4	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5				
<b>Riduzione complessiva</b>												4%			

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'Art. 2, lettera d) del Reg. CE 1782/03, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o

che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento, secondo quanto disposto dagli artt. 66 e 71 del Reg. 796/04.

Ai sensi dell'articolo 66 del Reg. 796/04, paragrafi 1, 2 e 3, la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti diretti, così come definiti più sopra.

### ***NEGLIGENZA con REITERAZIONE***

Si ha reiterazione dell'infrazione quando la medesima norma o impegno viene violata più volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 796/04, art. 66, paragrafo 4).

#### **Prima reiterazione**

La prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di sanzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

#### *Esempio*

Si consideri ancora l'imprenditore agricolo XXXX di cui all'esempio precedente, sottoposto a nuova verifica nel corso dell'anno successivo al primo controllo.

La sua situazione aziendale è immutata, pertanto egli è tenuto al rispetto delle stesse norme ed impegni verificate in precedenza:

- Campo di condizionalità "CGO - ambiente": Atti A2 e A3
- Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica": Atti A6/A7/A8
- Campo di condizionalità "BCAA": Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4

Gli esiti del controllo sono i seguenti:

Atto o norma	Esito controllo		Quantificazione indici di verifica									Punteggio ponderato [(p)+(g)+(d)]/3	Punteggio totale e classe	Riduzione
	Positivo	Negativo	Portata (p)	Gravità (g)	Durata (d)									
<b>Campo di condizionalità “CGO - ambiente”</b>														
A 2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		2,333(A.I)	1%
A 3		√ reiter.	<del>1</del>	3	5	1	<del>3</del>	5	1	<del>3</del>	5	7/3= 2,333		
<b>Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica”</b>														
A6/7/8	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		0	0%
<b>Campo di condizionalità “Buone condizioni agronomiche e ambientali”</b>														
1.1		√ reiter.	1	3	<del>5</del>	1	3	<del>5</del>	1	3	<del>5</del>	15/3=5,000	9,333 (C. II)	3%
2.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
3.1		√	1	3	<del>5</del>	1	<del>3</del>	5	1	3	<del>5</del>	13/3=4,333		
4.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.4	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
<b>Campo di condizionalità “CGO - ambiente”:</b> <b>1% x 3 =    3% con reiterazione</b> <b>Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica” :</b> <b>0% =        0%</b> <b>Campo di condizionalità “BCAA” :</b> <b>3% x 3 =    9% con reiterazione</b> <b>Riduzione complessiva:</b> <b>12%</b> <b>(all’interno del 15% massimo)</b>														

Nella tabella, gli atti o le norme già violate in precedenza sono in neretto.

Come si può vedere, la reiterazione ha il suo effetto sul campo di condizionalità nel quale è contenuta la norma oggetto di violazione ripetuta.

L’esito del campo di condizionalità, dopo l’applicazione delle griglie di valutazione sopra riportate, è quindi moltiplicato per un fattore 3.

La riduzione complessiva è il totale delle riduzioni risultanti dai campi di condizionalità di cui è previsto il controllo, entro il limite del 15% (che nel caso di esempio non viene raggiunto).

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l’agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che le eventuali infrazioni rilevate entro i due anni successivi saranno considerate intenzionali.

### **Seconda reiterazione**

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).

Anche in questo caso il limite massimo di sanzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla sanzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

## ***INTENZIONALITÀ***

Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

1. siano rilevate, per una determinata Norma o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, punto 4, terzo comma del Reg. (CE) 796/04;
2. siano rilevate per la terza volta nel corso dei due anni successivi al riscontro della seconda reiterazione;
3. gli interventi correttivi disposti dall'autorità competente non siano stati realizzati nei tempi e nei modi stabiliti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, primo trattino del DM 4432/05;
4. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcune Norme ed Atti.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 67 (1) del Reg. (CE) 796/04, in caso di infrazione intenzionale la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nel 20%.

**IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO**

(F.to Giancarlo Nanni)